

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA

nella persona del dott. Giuseppe Conforti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 266/1995 R.G., promossa da BERNABEI Maria Celeste, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cola di Rienzo, n. 217, presso lo studio dell'avv. Leonilda Mari, che la rappresenta e difende, OPPONENTE contro la BANCA DI ROMA s.p.a., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Muzio Clementi, n. 48, presso lo studio dell'avv. Pieremilio Sammarco, che lo rappresenta e difende, OPPOSTO 20346 avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso in seguito alla mancata restituzione di un finanziamento bancario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1994 la Signora Bernabei Maria Celeste conveniva, davanti a questo tribunale, la Banca di Roma s.p.a. onde sentir dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 25208, reso dal medesimo tribunale in data 9 novembre 1994 e con il quale all'opponente era stato ingiunto il pagamento, in solido con il Signor Rante Luigi, della somma di £ 26.457.753, oltre interessi e spese. Assumeva al riguardo la Bernabei che la lettera di impegno sulla quale era fondato il ricorso per ingiunzione, ancorché recasse in calce il proprio nome, non era mai stata dalla stessa sottoscritta, che pertanto dichiarava di disconoscere la firma ivi apposta. Assumeva inoltre l'opponente che gli interessi applicati dalla Banca erano stati erroneamente contabilizzati giacché risultavano calcolati ad un tasso superiore a quello legale e comunque ad un tasso non accettato specificamente.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

N° 6095/05

N° 3098/05 Cronologico/A

N° 4333/05 Repertorio

OPMA
ORIGINALS

10 N. Cron. Ric

7.610.2005
Dis. cont. € 2510
Trasf. Km. € 222
Erario € 012
Totale € 382
Postali €
Fondato fien. €
UFFICIO UFFICIALE GIUDIZIARIO

PERCEPIVO DIRITTO
DI REGISTRAZIONE

L'opponente chiedeva infine che il tribunale adito autorizzasse la chiamata in causa di Rante Luigi, cointestatario del finanziamento.

Si costituiva ritualmente la Banca di Roma s.p.a. contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.

Esaurita l'istruttoria, nel corso della quale si acquisiva documentazione e veniva disposta ed eseguita una CTU tecnografica onde verificare ex art. 216 c.p.c. l'autenticità delle firme apposte dall'opponente, la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 18 aprile 2000.

Per effetto della legge n. 276/1997 la causa veniva quindi rimessa alle Sezioni stralcio e trattenuta in decisione.

Con sentenza non definitiva, resa in data 28 maggio 2002 e segnata con il n. 21422/02, il tribunale rigettava parzialmente la domanda proposta dall'opponente, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, con propria ordinanza resa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo perché fosse accertato, in sede istruttoria, il calcolo degli interessi sul conto corrente ed il corretto tasso da applicare.

All'esito di un ulteriore confronto istruttorio fra le parti, il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, la rimetteva nuovamente sul ruolo invitando la Banca di Roma a produrre i conteggi esplicativi concernenti il rapporto di credito contraddistinto con il n. 00618/01 ed indicato nel decreto ingiuntivo opposto come c/c n. 618, con indicazione delle rate insolute, dei relativi dati di scadenza e degli interessi applicati, e disponeva una CTU contabile che calcolasse gli interessi sulla base del tasso legittimo da applicare.

Nel corso della susseguente istruttoria veniva quindi eseguita la CTU contabile disposta con l'ordinanza di rimessione suo ruolo.



Con successivo decreto del Presidente della Sezione Ottava Civile reso il 15 settembre 2004, la causa veniva rinviata all'udienza del 29 settembre 2004 ed assegnata a questo giudice che, invitate le parti a precisare le conclusioni, la tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Attesa la pronuncia del tribunale adito che, sia pure con sentenza espressamente denominata non definitiva, si è pronunciato sul merito di alcune delle domande avanzate dalle parti, così rendendo un provvedimento decisorio parziale ma definitivo su determinati punti della controversia, l'accertamento di questo giudice, risultando circoscritto entro l'ambito delineato dall'ordinanza di rimessione sul ruolo, riguarda soltanto il conteggio e la quantificazione degli interessi dovuti.

Quanto alla loro determinazione, ritiene questo giudicante di aderire pienamente alle conclusioni dell'ausiliario, del quale si condividono le analisi e le metodologie di indagine, nonché l'idoneità della documentazione compulsata, consistente nella lettera di impegno per il rimborso del prestito, datata 7 giugno 1989, e nella redazione dei crediti in sofferenza effettuata dalla Banca opposta in data 13 settembre 1994. Tale documentazione consente di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il 13 settembre 1994 la Banca aveva maturato, nei confronti della Bernabei, una posizione creditoria di £. 26.457.753, pari ad € 13.664,28, ma che detto importo non corrisponde ad una corretta contabilizzazione degli interessi dovuti.

E' stato infatti accertato che l'Istituto di Credito opposto, con la lettera di impegno del 7 giugno 1989, aveva concesso alla Signora Bernabei Maria Celeste ed al Signor Rante Luigi un prestito di £. 20.000.000 al tasso annuo del 18%.

E' stato anche accertato che detto finanziamento, erogato nelle forme dell'apertura di credito, aveva dato luogo ad un rapporto segnato con il n. 618/01, e che il rimborso era



stato previsto in n. 60 rate mensili di £. 508.000 ciascuna, oltre £. 500.000 detratte al momento della erogazione a titolo di rimborso per le spese istruttorie.

La restituzione della somma finanziata, derivante dal piano di ammortamento indicato dalla suddetta lettera di impegno prevedeva quindi il conteggio di n. 60 rate mensili posticipate costanti, ciascuna di £. 507.869 che portavano dopo cinque anni, al termine della operazione, alla restituzione di complessive £. 30.472.099, di cui £. 20.000.000 in linea capitale e £. 10.472.099 per interessi. Da tali importi vanno per altro detratti i versamenti effettuati dalla debitrice che, al 13 settembre 1994, aveva già pagato 15 rate mensili.

Sulla base di tali considerazioni, questo giudicante ritiene condivisibili e corretti sia il richiamo del CTU al tasso annuo effettivo globale che omologa su base annua i valori di tutti gli impegni assunti, sia il richiamo al tasso effettivo che costituisce il rapporto, in funzione del tempo, fra le somme prestate dalla Banca con quelle dovute dalla debitrice. Orbene, l'analisi della situazione contabile ha evidenziato come il tasso effettivo applicato al finanziamento di £. 20.000.000 risulti pari al 20,965%, e quindi superiore al 18% indicato nella lettera di impegno del 7 giugno 1989.

Ne deriva la sostanziale nullità delle condizioni stabilite nella medesima lettera di impegno atteso che in essa non risultano determinati per iscritto fra le parti gli interessi superiori alla misura legale e che pertanto detti interessi sono dovuti soltanto in detta misura. In materia di contratti bancari stipulati sotto il regime previgente alla legge n. 154 del 17 febbraio 1992 ed al successivo testo unico sulla disciplina bancaria, la convenzione relativa agli interessi risulta infatti validamente stipulata soltanto se sia stata posta in essere nel rispetto delle disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 1284 c.c., e pertanto quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a



criteri oggettivamente indicati e richiamati nella convenzione stessa (Cass. Civ., Sez. III^a, 18 aprile 2001, n. 5675), cosa che non si riscontra nella lettera di impegno.

Sotto un altro profilo, la medesima lettera prevede interessi di mora al 18% annuo sull'importo delle rate di rimborso a seguito del ritardato versamento delle stesse. Orbene, atteso che per principio giurisprudenziale costante gli interessi di mora non sono cumulabili con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo e che in presenza di un piano di restituzione mediante rate costanti comprensive di parte di capitale e degli interessi questi ultimi conservano la loro natura senza trasformarsi in capitale, non è legittima la convenzione che stabilisca la decorrenza degli interessi sull'intera somma relativa alla rata scaduta giacché tale regolamentazione dei rapporti fra il mutuante ed il mutuatario integrerebbe un fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c. (Cass. Civ., Sez. III^a, 20 febbraio 2003, n. 2593).

L'opponente deve quindi all'Istituto convenuto capitale per £. 13.442.472 ed interessi, calcolati al 24 novembre 2004, per £. 11.911.320, e così complessive £. 25.353.792.

Spetta pertanto alla Banca di Roma s.p.a. la complessiva somma di € 13.064,14, maggiorata degli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Le spese seguono la soccombenza, tengono conto del parziale accoglimento della domanda di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando,

- condanna Bernabei Maria Celeste al pagamento, in favore della Banca di Roma s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 13.064,14, oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;

- condanna parte opponente al ristoro, in favore di parte opposta, delle spese di lite, comprensive di quelle relative alla fase monitoria, che liquida in complessivi € 3.630, di cui € 130 per esborsi, € 1.000 per diritti ed € 2.500 per onorari, oltre forfettario, Iva e Cap come per legge, nonché al pagamento delle spese della CTU grafica;
- pone a carico di entrambe le parti le spese della CTU contabile, nella misura del 50% ciascuna.

Roma, 8 febbraio 2005.

Il giudice unico

IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Cecilia Tancredi



Depositato in Cancelleria
Roma, il 15 MAR. 2005

